

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

Consiglieri		Pres	Ass	Consiglieri		Pres	Ass
1	DE PELLEGRIN CAMILLO	X		8	DAURU' ELISA	X	
2	PELLEGRINI ROMANO	X		9	ROCCA MANOLO		X
3	ZANETTINI PAOLO	X		10	DORIGO GIUSEPPE	X	
4	BRUSTOLON ROBERTO	X		11	DE COL FIORENZA	X	
5	DE MARCO JESSICA	X					
6	FAIRTLOUGH AMAPOLA	X					
7	CASAL LISEO	X					
				TOTALI		10	1

Partecipa alla seduta il Dott. Giacomo D'Ancona in qualità di Segretario del Comune.

Il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

PARERI DI COMPETENZA

☐ in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li, 03/02/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Daniela De Fanti

☐ in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li 03/02/2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Daniela De Fanti

Amapola Fairtlough: illustra la proposta di delibera sulla base del testo e dell'allegato, di cui espone i punti essenziali.

Dovevamo adeguare il regolamento per quanto riguarda la gestione del rapporto con il contribuente.

Daniela De Fanti: sono modifiche tecniche, legate all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*.
- con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 18/05/2016 è stato approvato il *Regolamento Imposta Unica Comunale I.U.C. comprensivo della disciplina della TARI*;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

CONSIDERATO che la legge 481/1995, intitolata “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.” all'art.2 c.37 dispone che “*Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.*”

CONSIDERATO che la legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ridenominata ai sensi del comma 528 della suddetta legge “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)” – competenze regolatorie in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, all'art. 1 comma 527 che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del*

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione (...) sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: (...) f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO che l' Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che dal 1° gennaio 2023 impone il rispetto di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, questi ultimi tipicamente identificati nei Comuni che gestiscono il tributo TARI;

RILEVATO che le norme introdotte dal suddetto TQRIF rendono necessario l'adeguamento del Regolamento comunale della TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI, inserito nel regolamento I.U.C. approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 18.05.2016;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo regolamento della TARI, al fine di recepire i contenuti delle norme sopra richiamate;

VISTA la Nota della Fondazione IFEL emessa in data 12/12/2022 recante 'Schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani'.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza dal 1 gennaio 2023.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 'A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e

dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto rag. Roberto Ferrari, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il *Regolamento per la disciplina della TARI*, per le ragioni indicate in premessa, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A).

Con successiva e separata votazione eseguita in merito in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. ALBO Nr. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Luca Autiero

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

☐ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona